Quadrimestrale di Teoria generale, Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



Sentenza n. 45 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso decisione del 21 febbraio 2024, deposito del 21 marzo 2024 comunicato stampa del 21 marzo 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. <u>8</u> del 2023

parole chiave:

PROCESSO PENALE – PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE – ESTINZIONE DEL REATO

disposizione impugnata:

- art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

disposizione parametro:

- art. 3 <u>Costituzione</u>

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede, per i reati rientranti nella competenza del Giudice di pace, che l'imputato possa procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato solo prima dell'udienza di comparizione, anziché entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La disposizione censurata si porrebbe in **contrasto con l'art. 3 Cost.** sia sotto il profilo della **ragionevolezza**, in quanto l'anteriorità della riparazione del danno rispetto all'udienza di comparizione risulterebbe in frizione con la *ratio* del processo innanzi al Giudice di pace, che risponde, in via prioritaria, a logiche conciliative; sia sotto il profilo dell'**uguaglianza**, in quanto per gli imputati di un reato attribuito alla competenza del tribunale l'art. 162-*ter* c.p. prevede la possibilità di procedere alla riparazione del danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della normativa censurata perché contrastante con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, osservando come, in effetti, il processo penale innanzi al Giudice di pace si contraddistingua per la marcata esigenza di favorire la conciliazione tra le parti, anche e soprattutto mediante le condotte riparatorie dell'imputato.

Ciò, in particolar modo, si ricava dal principio generale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui «[n]el corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire,

per quanto possibile, la conciliazione tra le parti», nonché dalla disciplina dell'udienza di comparizione, in virtù della quale, se il reato è perseguibile a querela, il giudice «promuove la conciliazione tra le parti» anche avvalendosi «dell'attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio» (art. 29, comma 4, del d.lgs. cit.).

Alla luce di ciò, il termine finale previsto dalla disposizione censurata risulta irragionevole nella misura in cui scade prima che l'imputato compaia davanti al giudice stesso. Ne discende che il ruolo di quest'ultimo come conciliatore, il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l'udienza di comparizione, risulta impedito.

La fissazione del termine *ad quem* nella dichiarazione di apertura del dibattimento, auspicata dal giudice rimettente, invece, consentirebbe di realizzare in modo più ampio la finalità deflattiva, con evidente risparmio di attività istruttorie e di spese processuali.

La Corte, inoltre, osserva come tali conclusioni risultino avvalorate da un argomento a fortiori che emerge dal raffronto con il ruolo attribuito al giudice ordinario ex art. 162-ter c.p. Il g.o. essenzialmente è chiamato a valutare la congruità dell'offerta fatta dall'imputato, ove questa non sia accettata dalla persona offesa. Al contrario, al fine dell'integrazione dei presupposti di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace deve non solo apprezzare l'adeguatezza e la completezza della riparazione, ma anche verificare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

A fronte di questo ruolo più esteso, reso ancor più pregnante dall'attività di conciliazione delle parti che in generale il giudice di pace è tenuto a svolgere, vi è, contraddittoriamente, un termine – quello dell'udienza di comparizione – meno ampio di quello che definisce il tempo processuale in cui l'attività del giudice ordinario può estrinsecarsi (apertura del dibattimento).

La Corte, pertanto, operando la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, osserva come il limen dell'apertura del dibattimento si rinviene in numerosi altri istituti (ad es. nell'oblazione ordinaria ex art. 162 c.p.; nell'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p.; nell'oblazione innanzi al giudice di pace ex art. 29, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000, ect.). Ciò, a conferma del fatto che la rideterminazione del termine in esame, con la sua fissazione nell'apertura del dibattimento, è in linea con il processo penale in generale ed è pienamente compatibile, in particolare, anche con quello innanzi al giudice di pace.

Domiziano Pierantoni